

COMPETENZE E COMPITI DELLE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL MIUR

Negli ultimi decenni il nostro paese è stato interessato da un radicale processo di riforma che ha profondamente cambiato funzioni e compiti della Pubblica Amministrazione e i suoi rapporti con la società e il territorio.

Da un vecchio impianto centralistico e direttivo che alimentava nelle scuole modelli di comportamento ispirati alla passività e alla esecutività si è passati ad un nuovo impianto che riconosce maggiore decisionalità alle strutture periferiche, nell'osservanza dei principi di sussidiarietà e di viciniorità.

In altre parole le strutture più vicine ai bisogni dell'utenza sono coinvolte in nuovi ambiti di responsabilità, dovendo garantire una migliore qualità complessiva del servizio.

In questo nuovo contesto le scuole sono tenute ad elaborare un piano dell'offerta formativa che tenga conto dei bisogni degli alunni e del territorio di riferimento.

Compito delle Scuole dell'autonomia diventa quello di promuovere il successo scolastico e formativo di tutti gli alunni con scelte di tipo curricolare ed extracurricolare e con modalità efficaci di organizzazione didattica.

Il riconoscimento dell'autonomia scolastica s'inserisce in un contesto generale di riforma che investe gli ambiti istituzionali ed amministrativi.

Pertanto il complesso degli interventi legislativi recentemente attuati configura un sistema delle autonomie tra loro integrate e correlate.

Tale quadro unitario ed interdipendente emerge chiaro dalla lettura della Legge 59/97 che, essendo una legge delega, ha comportato la successiva emanazione di provvedimenti al fine di definire il nuovo quadro di competenze dei diversi soggetti coinvolti in materia d'Istruzione.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 trasferisce alle Regioni e agli Enti Locali compiti e funzioni prima espletati a livello centrale dallo Stato, consentendo così alle Scuole dell'autonomia di trovare nel territorio precisi

Soggetti Istituzionali di riferimento con cui confrontarsi ed attuare interventi sinergici.

In base all'art. 137 di detto decreto, lo Stato si riserva il compito di individuare gli indirizzi generali del sistema dell'istruzione, i livelli di apprendimento da garantire nei vari segmenti dei cicli scolastici, nonché la funzione stessa della valutazione della qualità del sistema scolastico.

Sono altresì di competenza statale la determinazione e l'assegnazione delle risorse finanziarie da destinare alle Istituzioni scolastiche autonome nonché l'individuazione di criteri e di parametri per l'organizzazione della rete scolastica.

Si tratta, come si vede, di compiti di indirizzo e di valutazione finalizzati a dare unitarietà al sistema dell'istruzione e a porre in essere strumenti di valutazione degli interventi formativi nella prospettiva di acquisire informazioni utili per le conseguenti scelte politiche.

Le funzioni amministrative delegate alle Regioni, in base all'art. 138, riguardano gli ambiti della programmazione dell'offerta formativa integrata di istruzione e formazione, della determinazione del calendario scolastico e della pianificazione della rete scolastica, sulla base di specifici piani provinciali.

L'art. 137 riconosce a Province e Comuni rispettivamente per gli Istituti d'Istruzione secondaria di 2° grado e per la scuola dell'infanzia, elementare e media, competenze in merito all'istituzione, aggregazione e soppressione di scuole, alla redazione dei piani di organizzazione della rete scolastica, all'erogazione di servizi in favore dei soggetti in situazione di handicap o di svantaggio.

Il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 riconosce l'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che abbiano un parametro dimensionale compreso tra 500 e 900, con deroga alle piccole isole e alle zone montane dove gli indici di riferimento sono ridotti a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media.

Con il Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n. 59 è riconosciuta ai capi d'istituto la qualifica di dirigente in considerazione delle nuove e più complesse funzioni nell'organizzazione dell'attività delle istituzioni autonome che richiedono competenze plurime di natura comunicativo-relazionale, gestionale e di negoziazione.

Il D.P.R. 8 MARZO 1999, n. 275 regola le nuove competenze della Scuola cui riconosce all'art. 1 l'autonomia funzionale, definendone i limiti nella progettazione dell'offerta formativa.

L'art. 3 fa obbligo alle Scuole di elaborare il Piano dell'Offerta Formativa (POF) che si configura come il documento fondamentale della Scuola perché ne connota la sua identità attraverso l'esplicitazione delle attività curricolari, extracurricolari, educative che intende attuare.

I successivi artt 4 e 5 riguardanti l'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo delineano le modalità con cui la Scuola intende attuare il suo progetto proprio in termini organizzativi e didattici in una logica di ricerca(art.6) e integrando il curricolo obbligatorio, articolato in una quota nazionale e una quota locale(art. 8) e il curricolo opzionale ed elettivo(art.9).

Emerge chiaro che il POF non si configura come un contenitore ancorché ordinato di progetti né come la sommatoria delle iniziative che la Scuola intende attuare, ma come il documento fondamentale che mostra l'identikit pedagogico-educativo dell'istituzione scolastica.

Esso è costruito dalla Scuola attraverso un processo di integrazione e di negoziazione con altri soggetti del territorio, in primo luogo famiglie ed Enti locali, e si configura come strumento dinamico ed orientativo per tutti gli operatori, chiamati ad essere azionisti attivi ed impegnati nell'impresa formativa che essi stessi hanno collegialmente condiviso.

Strettamente correlato al POF è il programma annuale delle attività, previsto dal nuovo regolamento amministrativo- contabile, che non è documento con esclusiva valenza contabile come il vecchio piano di previsione, ma uno strumento di programmazione e di gestione razionale delle risorse proprio per l'intimo legame che esso ha con il POF.

Il quadro sistemico del processo di riforma prevede altresì un radicale rinnovamento degli organi collegiali territoriali ed interni alla scuola, al fine di renderli più funzionali all'autonomia scolastica e al decentramento di funzioni e compiti dallo Stato agli Enti locali.

Il decreto legislativo n. 233 del 25 giugno 1999 prevede un'articolazione territoriale degli Organi collegiali in tre livelli:

- Il livello centrale, con il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

- Livello regionale, con i Consigli regionali dell'Istruzione
- Livello locale, con i Consigli scolastici locali.

I nuovi organi, articolati ai vari livelli, dovrebbero interfacciarsi rispettivamente con il MIUR, la Direzione Regionale, con il territorio provinciale e sub-provinciale.

Gli Organi collegiali della scuola sono ancora in attesa di essere riformati. È in discussione in Parlamento un disegno di legge nel quale si afferma la centralità della funzione del Dirigente scolastico che è chiamato a presiedere il Consiglio della Scuola.

Il disegno di legge distingue all'interno della scuola i compiti di indirizzo e di programmazione che spettano agli Organi collegiali da quelli di gestione e di coordinamento che spettano al dirigente scolastico.

Gli organi previsti dall'art. 2 del nuovo disegno di legge SONO:

- IL Dirigente scolastico
- Il Consiglio della Scuola
- Il Collegio dei docenti
- Gli Organi di valutazione collegiale degli alunni
- Il Nucleo di valutazione

Quest'ultimo organo, composto dal garante dell'utenza, da un docente e da un soggetto esterno all'istituzione scolastica, dovrà valutare l'efficienza e l'efficacia del servizio, in riferimento agli obiettivi fissati dalla Scuola.

La legge 59/97 prevede all'art. 11 una riforma dell'organizzazione del Governo, che si concretizza con l'art. 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che fissa i seguenti principi e i criteri direttivi cui dovrà attenersi il successivo regolamento:

□ L'individuazione dei Dipartimenti in numero non superiore a due e la ripartizione fra essi dei compiti e delle funzioni secondo criteri di omogeneità, coerenza e completezza;

□ L'individuazione dei tre servizi dell'informatizzazione, della comunicazione e degli affari economici, di livello dirigenziale generale, per l'esercizio di compiti di interesse comune ai dipartimenti;

□ Uffici Scolastici Regionali di livello dirigenziale generale, quali autonomi centri di responsabilità amministrativa

- Uffici territoriali di consulenza alle istituzioni scolastiche.

Il successivo Regolamento emanato con il D.P.R. n. 347 del 6 novembre 2000 articola l'organizzazione del MIUR in due dipartimenti (Dip.to per lo Sviluppo dell'istruzione e Dip.to per i Servizi del territorio) e in tre servizi (per gli affari economico-finanziari, per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica, per la comunicazione).

Il Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione comprende tre Direzioni Generali di cui la prima per gli ordinamenti scolastici, la seconda per la formazione e l'aggiornamento della scuola, la terza per le relazioni internazionali.

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici svolge compiti relativi alla determinazione dei curricoli e dei programmi scolastici, alla ricerca e l'innovazione, all'individuazione delle priorità in materia di valutazione e promozione di progetti di rilevanza nazionale, alla vigilanza sull' Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione.

La Direzione Generale per la formazione e l'aggiornamento della scuola provvede a definire gli indirizzi generali sulle materie di competenza.

La Direzione generale per le relazioni internazionali cura i rapporti con la Comunità Europea e gli Organismi internazionali e gestisce quindi i Piani Operativi Nazionali(PON) finanziati con i fondi sociali europei(FSE) e quelli di sviluppo regionale(FESR).

Il Dipartimento per i Servizi nel Territorio comprende quattro Direzioni Generali di cui la prima proprio per la l'organizzazione dei servizi nel territorio, la seconda per l'istruzione post- secondaria e degli adulti e per i percorsi integrati, la terza per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie, la quarta per il personale della scuola e dell'amministrazione.

La Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio cura la definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi, valutandone l' efficienza nei diversi livelli del territorio nazionale, attende, pur nel rispetto delle competenze delle regioni, ai problemi riguardanti il diritto allo studio con particolare riguardo ai servizi in favore degli alunni in situazione di handicap e dell'integrazione degli alunni immigrati, nonché al dimensionamento delle istituzioni scolastiche, alla distribuzione territoriale delle scuole e degli indirizzi di studio, all'edilizia scolastica.

La Direzione Generale per L'istruzione post-secondaria e degli adulti ha competenze sui percorsi integrati di istruzione e formazione, sull'educazione e

l'istruzione permanente degli adulti, sull'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

La Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione definisce, in relazione al personale tutto, gli aspetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro unitamente ai modelli di prestazione in servizio, la relativa contrattazione, d'intesa con il Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione, ed attua le direttive del Ministro in materia di personale, occupandosi del reclutamento, delle relazioni sindacali, della contrattazione e della mobilità.

La Direzione Generale per lo Status dello Studente, per le Politiche Giovanili e per le Attività Motorie, svolge compiti relativi allo status degli studenti con particolare riguardo alle politiche sociali in loro favore, cura i rapporti con le associazioni dei genitori, indica gli indirizzi e le strategie a livello nazionale circa i rapporti della scuola con lo sport e supporta l'attività della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti.

I tre Servizi sono Uffici di livello dirigenziale generale e svolgono compiti specifici e molto complessi di interesse comune ai Dipartimenti e alle Direzioni Regionali.

Il Servizio per gli Affari Economico-Finanziari fornisce consulenza tecnica in materia giuridico-contabile agli Uffici centrali e periferici, programma la ripartizione delle risorse finanziarie provenienti da leggi e fondi e ne predispone gli atti relativi, fornisce alle istituzioni scolastiche le indicazioni necessarie per la gestione amministrativa e contabile, attende ai Servizi generali dell'Amministrazione centrale e si occupa dell'attività di rendicontazione al Parlamento e agli Organi di controllo.

Il Servizio per l'Automazione Informatica e l'Innovazione Tecnologica si configura come struttura di servizio per tutte le articolazioni del Ministero perché cura i rapporti dei Dipartimenti, gli altri Servizi e gli Uffici scolastici regionali per l'utilizzazione del sistema informativo.

Inoltre elabora statistiche, studia e sperimenta nuove soluzioni tecnologiche, provvede a realizzare infrastrutture di supporto ai Servizi in rete, fornisce alle scuole consulenza in materia di strutture tecnologiche.

Il Servizio per la Comunicazione coordina la comunicazione istituzionale e il sito web dell'Amministrazione e promuove indagini demoscopiche e monitoraggi.

Secondo l'art. 6 del Regolamento, in ogni capoluogo di Regione è istituito un Ufficio scolastico regionale, di livello dirigenziale, che costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa ed espleta tutte le funzioni già spettanti a norma della vigente legislazione agli Uffici scolastici periferici.

In particolare l'Ufficio scolastico regionale, raccordandosi con i due Dipartimenti e i tre Servizi, cura l'attuazione degli ordinamenti scolastici, lo sviluppo e il miglioramento dell'offerta formativa nel territorio in collaborazione con la Regione e gli Enti locali, l'educazione degli adulti e l'offerta formativa integrata, assegna infine alle scuole le risorse finanziarie.

Esso si articola a livello provinciale e, quando necessario, a livello subprovinciale, in Servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche.

Il nuovo regolamento di cui al recente decreto del 30 dicembre 2002 è destinato ad apportare alcune modifiche a tale assetto organizzativo sia a livello centrale che periferico.

Il MIUR si articolerà nei tre dipartimenti dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il Dipartimento dell'Istruzione svolgerà tutte le funzioni relative all'organizzazione generale dell'istruzione scolastica, con particolare riguardo all'individuazione dei criteri e dei parametri per l'articolazione della rete scolastica, alla determinazione degli ordinamenti, dei curricula e dei programmi scolastici e dello stato giuridico del personale, di tutti quei compiti cioè che attualmente sono espletati dal Dipartimento per i Servizi nel Territorio e dal Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione.

Il Dipartimento si articolerà nei seguenti Uffici di livello dirigenziale generale:

- Direzione generale per gli ordinamenti scolastici
- Direzione Generale per lo studente
- Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni e degli Enti locali
- Direzione generale per il personale della Scuola

Il MIUR si articolerà in sei servizi di livello dirigenziale generale per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti.

Tali Servizi assumeranno la denominazione di:

- Servizio per gli affari finanziari e bilancio

- Servizio per gli affari internazionali
- Servizio per la comunicazione
- Servizio per il personale del Ministero, acquisti e affari generali
- Servizio studi e programmazione
- Servizio per i sistemi informativi

In ogni capoluogo di Regione avrà sede l'Ufficio scolastico regionale con i compiti di cui al precedente regolamento e che si articolerà a livello provinciale e sub- provinciale nei Centri Servizi Amministrativi(CSA) che assumeranno anche i compiti di consulenza alle scuole autonome attribuite dal precedente regolamento ai Centri Intermedi di servizio(CIS) che saranno così soppressi.

I centri Servizi Amministrativi affidati a Dirigenti di livello dirigenziale non generale, svolgeranno funzioni di assistenza e supporto alle scuole autonome per le procedure amministrativo- contabile nonché di consulenza per la progettazione e l'innovazione dell'offerta formativa nel territorio di riferimento.

Essi, inoltre, gestiranno le graduatorie permanenti provinciali e formuleranno proposte al direttore generale ai fini dell'attribuzione delle risorse umane alle scuole.

La loro azione più innovativa e pregnante si svolgerà in direzione del supporto e lo sviluppo delle reti di scuole.

Si tratta, come si vede, di un'organizzazione più funzionale ai nuovi assetti previsti dalla Riforma in ordine ai rapporti tra Stato e Regioni.

Prof. Michele Passalacqua

Docente comando C.S.A. Agrigento

(articolo pubblicato nel sito www.proveditoratoag.it nel luglio del 2003)